

Allegato A

Criteri per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)”

Art. 1 – Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Le Province formano le graduatorie previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)”, nonché dall'articolo 5 del Regolamento recante “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4”, ammettendo i beneficiari indicati al comma 3.
2. Le Province formano le graduatorie del comma 1 sulla base dei punteggi indicati all'articolo 2.
3. Ai fini del comma 1 si individuano come beneficiari i disoccupati, inoccupati e lavoratori precariamente occupati di età compresa fra anni 30 e 44

Art. 2 – Assegnazione dei punteggi e definizione dell'ordine di precedenza per la formazione delle graduatorie

1. Le Province assegnano ad ogni richiesta il punteggio totale derivante dall'applicazione del successivo comma 2.
2. I punteggi assegnati ai beneficiari di cui al comma 3 dell'articolo 1, in base ai quali formulare le graduatorie ivi previste al comma 1 sono indicati nella tabella che segue:

Condizione		Punteggio
a.	disoccupato / lavoratore precariamente occupato	9
b.	inoccupato	4
c.	soggetto in possesso di stato di disoccupazione da oltre 24 mesi	2
d.	sesso femminile	2
e.	nucleo familiare monoreddito	1
f.	nucleo familiare monoparentale con prole a carico	3
g.	per ciascun familiare a carico maggiorenne	1
h.	per ciascun familiare a carico minorenni	2
i.	per ciascun familiare a carico con disabilità	3
j.	richiedente con disabilità	3
k.	soggetto in dichiarata emergenza abitativa	2

3. Il punteggio di cui alla lettera c. può essere cumulato con quello relativo alla lettera a. e alla lettera b. .
4. I punteggi di cui alle lettere e. ed f. della tabella non sono fra loro cumulabili.
5. Il punteggio di cui alla lettera i. non è cumulabile con quelli delle lettere g. e h. in relazione al medesimo soggetto con disabilità.
6. Ai fini dell'applicazione delle lettere i. e j. si assumono a riferimento le percentuali minime di invalidità indicate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
7. A parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il soggetto con il reddito ISEE più basso.
8. A parità di punteggio e di reddito ISEE la precedenza sarà stabilita secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.

Art. 3 – Altre disposizioni

1. Le Province formano un'unica graduatoria provinciale dei beneficiari dell'articolo 1, utilizzando i criteri, i punteggi e le priorità previsti agli artt. 1 e 2.
2. I richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza precisano, attraverso autocertificazione, in quali condizioni individuate all'articolo 2 rientrano.
3. Le Province verificano l'autenticità delle dichiarazioni di quanti, sulla base della graduatoria del comma 1, siano ammissibili al finanziamento del reddito minimo.